



16434-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vittorio Paziienza - Presidente -
Cinzia Vergine
Giuseppe Noviello
Giovanni Giorgianni - Relatore -
Alessandro Maria Andronio

Sent. n. 678 sez.
U.P. - 03/04/2026
R.G.N. 1291/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

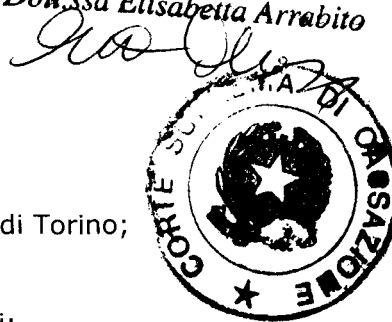
[REDACTED]

avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott.ssa Maria Luisa Miranda, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito



[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara del 13 settembre 2024 che aveva condannato [REDACTED] alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, applicando le pene accessorie e disponendo le statuizioni civili, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 99, comma 1, 609-bis, 609-ter, 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen., per aver costretto la moglie convivente, [REDACTED] a subire un rapporto sessuale completo con penetrazione anale, contro la sua volontà; fatto commesso in occasione della commissione del reato di cui all'art. 572 cod. pen., per il quale si è proceduto separatamente nell'ambito del procedimento n. 3472/2020 R.G.N.R.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, [REDACTED] tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

2.1. Con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione di legge penale, vale a dire insussistenza delle condizioni di procedibilità del reato, per carenza delle condizioni per ritenere i reati per cui è processo connessi con il reato di cui all'art. 572 cod. pen., contestato all'imputato in altro procedimento penale (n. 3472/2020).

In sintesi, la difesa deduce che i fatti contestati sarebbero avvenuti nell'estate del 2018 e che nulla era mai stato lamentato o denunciato dalla persona offesa sino alla udienza dibattimentale dell'11/01/2023, nel procedimento n. 3472/2020 R.G.N.R. e 662/2022 R.G. Trib. Novara, nel quale il ricorrente era imputato del reato di cui all'art. 572 cod. pen.; in detta udienza, la persona offesa aveva riferito che l'imputato avrebbe commesso il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., per averla costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.

Aggiunge, infatti, che la querela, sporta il 24/05/2021, in relazione a fatti verificatisi tra il settembre 2020 ed il gennaio 2021, non conteneva alcun riferimento rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, per cui era da escludere alcuna ipotesi di connessione tra i fatti contestati nei due procedimenti sia ai sensi delle lettere a) e c) dell'art. 12 cod. proc. pen., sia ai sensi della lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen., e questo sia avuto riguardo alla data di commissione del reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., antecedente di oltre due anni ai fatti di cui al reato ex art. 572 cod. pen., sia per l'assoluta carenza o, comunque, per l'assoluta mancanza di prova di un disegno criminoso unitario che possa legare tra loro fatti commessi ad oltre due anni di distanza l'uno dagli altri.

Né ancora sarebbe ravvisabile, tra i predetti reati, una connessione investigativa ex art. 371 cod. proc. pen., poiché il reato perseguibile a querela non è emerso nel corso delle indagini per acclarare la fondatezza del reato di cui all'art. 572 cod. pen., perseguibile d'ufficio, bensì in un momento in cui le indagini erano già ampiamente concluse e quindi senza nessuno "strepitus fori", venendo così meno la ragione per la quale lo Stato ha rinunciato a perseguire ex officio il reato perseguibile a querela, tanto che il reato di violenza sessuale è emerso per decisione unilaterale della persona offesa che, nel corso della propria testimonianza, aveva formulato le dichiarazioni indizianti che avevano dato origine all'odierno procedimento, senza le quali non sarebbe emerso il reato di violenza sessuale, senza dunque che vi fosse alcuna esigenza investigativa o probatoria per avvalorare la sussistenza del reato di cui all'art. 572 cod. pen., tant'è che l'imputato è stato condannato per i maltrattamenti a prescindere dal reato di violenza sessuale.

Osserva, infine, la difesa che l'interpretazione fornita dalla Corte di appello di Torino circa la sussistenza della connessione materiale tra i due procedimenti, essendo il reato perseguibile a querela funzionale alla prova della sussistenza del reato procedibile d'ufficio, è contrastante rispetto agli orientamenti affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e consentirebbe alla parte di denunciare la violenza sessuale subita anche ad anni di distanza, ponendo nel nulla il termine temporale di cui all'art. 609-septies cod. pen.

2.2. Con un secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente denuncia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

La difesa lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza ricorso nella parte in cui valorizza l'interesse della collettività all'accertamento della verità a fronte del diritto della parte offesa di tenere riservati fatti della propria vita intima, dal momento che la persona offesa ha un interesse economico proprio, quale soggetto costituito parte civile a che l'imputato venga condannato ad un risarcimento del danno in suo favore, per cui l'interesse della collettività all'accertamento della verità non può trovare spazio nel campo dei reati perseguibili a querela di parte. Puntualizza sul punto la difesa che la persona offesa non aveva riferito della violenza subita né nella querela sporta personalmente in data 11/10/2020, né nella più articolata querela sporta il 24/05/2021, né ancora in occasione della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio, facendolo invece in occasione della propria costituzione di parte civile per ottenere, evidentemente, un vantaggio economico.

3. E' pervenuta memoria dell'avv. [REDACTED] difensore di fiducia del ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, si ribadisce l'insussistenza della connessione, ex art. 12 cod. proc. pen., tra il reato di violenza sessuale contestato all'odierno imputato, asseritamente commesso nell'estate del 2018, ed il reato di maltrattamenti che sarebbe stato perpetrato tra il mese di settembre del 2020 ed il mese di gennaio del 2021, in merito al quale non si è ancora pervenuti ad una condanna definitiva. Si rimarca, inoltre, che il reato di violenza sessuale era emerso al di fuori di qualsiasi iniziativa investigativa, bensì per mera scelta potestativa della persona offesa, che, a distanza di oltre cinque anni dall'asserita commissione del reato, aveva deciso di rivelare la violenza subita nel corso della sua testimonianza al giudice del dibattimento, senza che, pertanto, sia mai stata in discussione la tutela della riservatezza della parte offesa in merito alla violenza subita, non essendo emerso nel corso delle indagini che la donna fosse vittima di violenza sessuale. Si ribadisce, infine, che l'interesse della collettività all'accertamento della verità non possa trovare spazio nel campo dei reati perseguibili a querela di parte non foss'altro perché nel momento in cui la parte offesa decide di rimettere la querela proposta nei confronti del reo, lo Stato non ha più alcun interesse a perseguire l'indagato ovvero l'imputato di un reato perseguibile a querela.

4. E' pervenuta memoria dell'avv. [REDACTED] difensore della parte civile, con la quale si chiede la conferma della sentenza impugnata, con condanna delle spese in favore della parte civile, da porre a carico dell'erario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, la cui stretta connessione ne suggerisce una trattazione congiunta, sono infondati.

1.1. L'art. 609-septies cod. pen., dopo avere statuito, al primo comma, che i delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa, prevede al quarto comma che si procede, tuttavia, d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'art. 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da



un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La ragione dell'attribuzione alla persona offesa del diritto di querela per i reati sessuali, in un margine temporale significativamente più dilatato rispetto ai termini ordinari, per la ponderazione che è richiesta per il suo esercizio, risiede nell'intento di tutelare la riservatezza della persona offesa, evitandole il c.d. "strepitus fori", a condizione tuttavia che le ragioni poste alla base del conferimento del diritto restino tali; l'esigenza viene dunque meno, allorquando il reato procedibile d'ufficio con il quale il reato sessuale è connesso sia stato oggetto di indagini preliminari e, conseguentemente, di istruttoria dibattimentale, perché l'avvio d'ufficio della indagine penale e la celebrazione del processo, con la diffusione della notizia, fanno necessariamente venire meno la riservatezza e, quindi, i presupposti per l'attribuzione del diritto di querela alla persona offesa.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen., si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, B., Rv. 268313; nello stesso senso, più di recente, Sez. 2, n. 24547 del 09/05/2024, O., Rv. 286676), dovendo escludersi, in quest'ultimo caso, un'analogia in malam partem, trattandosi invece di una interpretazione estensiva della situazione di connessione indicata dall'art. 609-septies, n. 4, cod. pen., giustificata dal venir meno, con l'avvio delle indagini e con l'espletamento della istruttoria dibattimentale sul reato collegato, delle esigenze di riservatezza della persona offesa (Sez. 3, n. 2856 del 16/10/2013, dep. 2014, B., Rv. 258583).

1.2. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto i fatti di violenza sessuale procedibili d'ufficio, a norma dell'art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen., in ragione della connessione, correttamente rilevata dalla sentenza, con i giudicati fatti di maltrattamenti, in tal modo conseguendone il superamento della soglia di riservatezza a cui presidio, come sopra richiamato, è stabilita la perseguibilità a querela dei reati sessuali.

Il Tribunale di Novara, alle pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado, si è ampiamente soffermato sulla connessione, spiegando che, attraverso una

attenta analisi del tenore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel procedimento per il reato di maltrattamenti, appariva del tutto evidente la riconducibilità dell'episodio di violenza sessuale avvenuto nell'estate 2018 al contesto di violenze e sopraffazioni attuato dall'imputato sin dall'inizio della relazione sentimentale con la persona offesa. Quest'ultima aveva, infatti, dichiarato in denuncia che, dopo aver contratto matrimonio nel marzo 2018, sin dai primi momenti della convivenza l'imputato aveva manifestato segnali di aggressività e un'indole irascibile e prevaricatrice; e, in sede di esame dibattimentale, aveva fatto, per la prima volta, riferimento all'episodio della violenza sessuale subita nell'agosto 2018 al fine di descrivere e contestualizzare nel modo più preciso e completo il contesto di prevaricazioni, di vessazioni e di violenze fisiche inflitte dal marito sin dall'inizio della convivenza.

1.3. Né può obiettarsi che le dichiarazioni di accusa sono state rese dalla persona offesa in un momento in cui le indagini per il reato procedibile d'ufficio erano già concluse e, non essendosi reso necessario alcun intervento da parte degli investigatori, non si era verificato uno "strepitus fori".

Al contrario, è stato ritenuto in giurisprudenza che la ratio di cui all'art. 609-septies, n. 4, cod. pen. ricorre anche in fattispecie come quella in esame, posto che, come emergente dalla sentenza impugnata, l'azione penale per i fatti di violenza sessuale era stata esercitata proprio in ragione delle dichiarazioni rese, nel dibattimento del giudizio relativo ai maltrattamenti, dalla stessa persona offesa, in tal modo, da un lato, venendo meno qualsivoglia ragione di riservatezza e, dall'altro, rendendosi evidente la connessione tra gli uni e gli altri fatti.

Né varrebbe opporre che l'azione penale per i fatti di violenza sessuale sia stata esercitata in un momento successivo a quello in cui è stata promossa per il reato procedibile d'ufficio o che, per quest'ultimo, non si sia ancora giunti ad una sentenza definitiva, dal momento che ciò che è rilevante non è il momento dell'esercizio dell'azione penale o quello della intervenuta definitività della sentenza di condanna per il reato procedibile d'ufficio, quanto, sempre in necessaria correlazione con la già ricordata ratio dell'art. 609-septies, comma 4, n. 4 cit., il momento dell'emersione anche dei fatti procedibili a querela e delle conseguenti indagini ad essi relative, momento, nella specie, resosi evidente nel corso del giudizio per il reato ex art. 572 cod. pen. per effetto delle stesse dichiarazioni della persona offesa (v. Sez. 3, n. 8963 del 08/10/2019, dep. 2020, N., Rv. 278413; Sez. 3, n. 2856 del 16/10/2013, dep. 2014, cit.).

1.4. Né, infine, può obiettarsi, come fa il ricorrente con il secondo motivo di ricorso, che la sussistenza di un interesse economico della persona offesa a rivelare l'episodio in dibattimento renderebbe manifestamente illogica



l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della esistenza di un interesse della collettività all'accertamento della verità.

Sul punto, l'affermazione della Corte territoriale, nel sottolineare che, nel momento in cui la persona offesa era stata chiamata al cospetto del giudice dei maltrattamenti a rendere testimonianza su tutti i fatti attinenti alla vita coniugale nel quale si erano inseriti quelli costituenti il reato perseguibile d'ufficio, il diritto della stessa di tenere riservati fatti della propria vita intima abbia ceduto il passo, sacrificandolo, all'interesse della collettività all'accertamento della verità, ha inteso correttamente richiamare i principi sopra esposti posti a base dell'art. 609-septies, n. 4, cod. pen. Del resto, la Corte di appello, alla pagina 4 della sentenza impugnata, ha congruamente motivato sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, puntualizzando come quest'ultima avesse forzato la sua naturale e comprensibile esigenza di riserbo sulla sua sfera intima coniugale, solo quando era stata chiamata a ricostruire tutto il rapporto con l'imputato nel quadro di una testimonianza che andava oltre il perimetro temporale della contestazione delle condotte maltrattanti e come la narrazione fatta di un unico episodio di violenza sessuale mettesse in luce come la persona offesa non avesse alcuna mira speculativa a fini risarcitori.

Si tratta di considerazioni idonee e scevre da illogicità, tantomeno manifeste, che il ricorrente ha censurato in modo non consentito nel giudizio di legittimità.

2. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in suo favore, in quanto la stessa non ha fornito alcun utile contributo ai fini della decisione per essersi limitata, nelle conclusioni scritte, a chiedere di volersi disattendere i motivi di ricorso perché infondati, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

In questi casi, allorquando si proceda, come nella specie, con la trattazione scritta, va chiarito che, qualora il ricorso dell'imputato venga rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicitato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino,



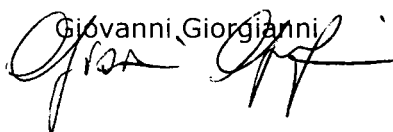
Rv. 28388; nello stesso senso, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766; Sez. 4 n. 7214 del 24/01/2024, Errera, non mass.), il che, come sopra precisato, non è avvenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03/04/2026.

Il Consigliere estensore

Giovanni Giorgianni


Il Presidente

Vittorio Paziienza


In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente


Depositata in Cancelleria

Oggi, **07 MAG. 2026**



IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito

